

**Sentenza n. 218/2026**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Maristella Filomena

Primo Referendario

Guido Tarantelli

Primo Referendario – relatore –

nella pubblica udienza del giorno **23 giugno 2026** ha posto in decisione la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **24482** del registro di Segreteria, relativo al conto giu-
diziale n. 41574 reso da Criaco Santoro (CRCSTR60T11A065W), agente con-
tabile addetto alla riscossione per diritti sul rilascio delle carte di identità del
Comune di Africo (RC), per l'esercizio finanziario 2022.

- esaminati gli atti e i documenti di causa;

- nella pubblica udienza del 23 giugno 2026, uditi l'agente contabile personalmente e per l'ufficio del pubblico ministero il S.P.G. dott.ssa Federica Pallone; nessuno è comparso per l'amministrazione.

FATTO E DIRITTO

1. La relazione n° 13/2026 rappresentava che, in riscontro alla richiesta istruttoria, il responsabile del servizio finanziario aveva comunicato “..... *per l'esercizio finanziario 2022, la riscossione dei diritti di carta di identità è di € 5.977,24 con riscossione telematica e € 10,80 riscossione per cassa*”.

Quindi, dall'esame delle predette rendicontazioni era emerso che l'agente con-

	tabile aveva rendicontato esclusivamente le somme riscosse per contanti; per-	
	tanto, richiamando la normativa di riferimento e la giurisprudenza maturata, la	
	relazione evidenziava l’obbligo della rendicontazione da parte dell’agente con-	
	tabile di tutte le forme di pagamento utilizzate dagli utenti e non solo le somme	
	riscosse per contanti.	
	Inoltre, rappresentava che dall’esame della documentazione in atti non vi erano	
	evidenze di un potere di altro ufficio nella gestione delle entrate oggetto di ve-	
	rifica.	
	Concludeva, dunque, ritenendo il conto giudiziale improcedibile.	
	2. In data 3 giugno 2026 l’agente contabile trasmetteva il modello 21 inte-	
	grativo 2022, con relativi pagamenti delle carte d’identità con riscossione tele-	
	matica e per cassa.	
	3. All’udienza del 23 giugno 2026 l’agente contabile e il pubblico mini-	
	stero concludevano come da verbale di udienza.	
	4. La relazione del Magistrato designato è condivisibile, nei termini che	
	seguono.	
	L’art. 93, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000 dispone che “Il tesoriere e	
	ogni altro agente contabile che abbia maneggio di danaro pubblico o sia incari-	
	cato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano	
	negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione	
	e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le	
	procedure previste dalle leggi vigenti”.	
	La disposizione sopra richiamata introduce un’ampia fattispecie soggettiva	
	dell’agente contabile dell’ente locale, individuandola non solo nel tesoriere	
	dell’ente ma anche in tutti coloro i quali abbiano, a qualsiasi titolo, maneggio di	
	2	

	danaro pubblico; tenuto altresì conto che per “maneggio di denaro pubblico”	
	non si intende solo la “materiale detenzione” ma la “disponibilità di denaro” e	
	che, pertanto, una tale disponibilità sussiste indipendentemente dalla concreta	
	modalità utilizzata.	
	Questa Corte ha più volte osservato, infatti, che il conto giudiziale degli agenti	
	della riscossione deve contenere tutte le entrate comunque riscosse (cfr. Sez.	
	giur. Calabria, sentenze-ordinanze nn. 58/2023 e 61/2023, in materia di paga-	
	menti tramite sistema PagoPA e sentenza n. 234/2022 sui pagamenti tramite	
	bonifico bancario; Sez. giur. Toscana, sentenza n. 285/2017; Sez. giur. Sarde-	
	gna n. 294/2018; da ultimo, Sez. giur. Calabria, sentenze nn. 219, 221 e 222 del	
	2024). Ne deriva che l’espressione “maneggio di denaro pubblico” deve essere	
	considerata nel senso più ampio possibile, perché deve comprendere tutti i cre-	
	diti dell’amministrazione che, per un medesimo titolo, il contabile ha l’obbligo	
	di riscuotere, anche se la riscossione viene effettuata da altri soggetti (subagenti	
	contabili) o con modalità differenti dal contante (POS, conto corrente postale,	
	PagoPA et cetera). Diversamente, le gestioni dematerializzate del denaro pub-	
	blico non sarebbero più oggetto del necessario giudizio di conto.	
	Appare dunque necessario che l’agente contabile renda il conto giudiziale per	
	l’intera gestione (anche dematerializzata) perché non solo ha la disponibilità del	
	denaro versato dal contribuente, ma ne dispone in piena autonomia ancorché	
	non vi sia la materiale apprensione dello stesso, essendo titolare di ciascuna	
	operazione contabile che, per legge e per provvedimento di nomina, cura	
	dall’inizio alla fine.	
	Per tali ragioni, in piena adesione con la giurisprudenza elaborata dalla Sezione	
	che si richiama a fini motivazionali (ex plurimis, sentenza n. 155/2025) i conti	
	3	

	giudiziali della riscossione devono necessariamente mostrare il completo esame	
	di tutte le attività compiute nell'esercizio finanziario di riferimento, indipenden-	
	temente dalle modalità con le quali è stato eseguito il versamento.	
	Ne deriva, pertanto, l'improcedibilità dei conti giudiziali che si limitano a de-	
	scrivere la gestione solo con riferimento alle operazioni effettuate in contanti e	
	non anche a quelle dematerializzate o con attestazioni di operazioni solo in ma-	
	niera dematerializzata.	
	Inoltre, con riferimento ai conti giudiziali rispetto ai quali vi è l'attestazione che	
	non ci sono state riscossioni né per contanti, né con strumenti telematici, pre-	
	sentando un saldo finale pari a zero, si assiste ad una assenza di gestione.	
	Alla luce di tali considerazioni il conto giudiziale in esame deve considerarsi	
	improcedibile.	
	Va infine evidenziato che i conti dichiarati improcedibili devono nuovamente	
	essere compilati dall'agente contabile, con la esaustiva descrizione dell'intera	
	gestione nei termini sopra indicati, e devono, quindi, essere presentati all'am-	
	ministrazione, per il controllo e la conseguente parifica e da quest'ultima depo-	
	sitati presso la Sezione giurisdizionale e che, in caso di mancata nuova compi-	
	lazione, l'agente contabile sarà esposto al giudizio per resa di conto ad istanza	
	della procura regionale, ai sensi dell'art. 141 c.g.c.	
	5. Nulla per le spese ai sensi dell'art. 31, terzo comma, c.g.c.	
	P.Q.M.	
	La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, defi-	
	nitivamente pronunciando:	
	- dichiara improcedibile il conto;	
	- nulla per le spese	
	4	

